



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE DEL PERSONALE E

RISORSE FINANZIARIE

SETTORE RISORSE UMANE

Reclutamento e Concorsi

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261535-587

concorsi@uniupo.it

Decreto Rettorale

*OGGETTO: "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022"*

## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;

**VISTA** la Legge 30/12/2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 24;

**VISTA** la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed il Regolamento di Ateneo di attuazione;

**VISTA** la Legge 29/06/2022, n. 79 di conversione del decreto legge 30/04/2022, n. 36 «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» ha apportato rilevanti modifiche alla Legge 240/2010 e, in particolare all'art. 24;

**VISTA** la Legge 21/04/2023 n. 41 di conversione del D.L. 24/02/2023 n. 13 e in particolare l'art. 26;

**RILEVATA** la necessità di procedere alla stesura di un Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022;

**CONSIDERATO** che, nella seduta del 22/09/2023 del Senato Accademico, è stata presentata una prima bozza del testo del regolamento dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2023/6.1 del 29/09/2023 con la quale ha espresso parere favorevole in merito al "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022";

**VISTA** la delibera del Senato Accademico n. 11/2023/6.1 del 20/10/2023 di approvazione del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022";

**PRESO ATTO** che, per mero refuso, all'art. 18 comma 3 del Regolamento, nel testo approvato dal Senato Accademico, è stato scritto: "all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2020" anziché "all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010"

**RITENUTO** di dover apportare la relativa correzione nel testo allegato;

**ESAMINATO** ogni opportuno elemento

## DECRETA

1. Di emanare, nel testo allegato il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022".



2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo.

IL RETTORE  
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO  
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE DEL PERSONALE E  
RISORSE FINANZIARIE  
(ELISABETTA ZEMIGNANI)

VISTO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE  
GIURIDICA DEL PERSONALE  
(LUCA BRANCATO)

VISTO  
IL RESPONSABILE UFFICIO CONCORSI  
(DENIS CERNUTO)



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI O RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 79/2022**

**INDICE DEGLI ARTICOLI:**

- 1. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 2. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO E FINALITÀ**
- 3. TIPOLOGIA CONTRATTUALE**
- 4. PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI E LORO APPROVAZIONE**
- 5. COPERTURA FINANZIARIA A CARICO DI SOGGETTI TERZI**
- 6. COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI**
- 7. BANDO DI SELEZIONE**
- 8. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE SELEZIONI**
- 9. PROCEDURA DI SELEZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE**
- 10. APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA**
- 11. STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO**
- 12. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**
- 13. TRATTAMENTO ECONOMICO**
- 14. REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE**
- 15. RISERVA DI POSTI**
- 16. RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**
- 17. CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO**
- 18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**
- 19. PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**



## **ART. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022, e in accordo con i principi generali enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori o Ricercatrici di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005, dello Statuto e del Codice Etico di Ateneo, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti alle Ricercatrici e ai Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT).

## **ART. 2**

### **NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO E FINALITA'**

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il Ricercatore o Ricercatrice a tempo determinato in Tenure Track è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, conferito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. La stipula dei contratti è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché attività di verifica dell'apprendimento.
3. L'attività di ricerca può essere svolta nell'ambito di uno specifico progetto/programma di ricerca.

## **ART. 3**

### **TIPOLOGIA CONTRATTUALE**

1. Il contratto attribuito alle Ricercatrici e ai Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. I contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno sia il regime di impegno a tempo definito; il regime di impegno è stabilito dal bando.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
4. I Ricercatori o Ricercatrici di Area medica possono svolgere attività assistenziale, con le modalità e nei limiti previsti dagli accordi vigenti tra l'Università e le Aziende o le Strutture Sanitarie.

## **ART. 4**

### **PRESUPPOSTI PER L' ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI E LORO APPROVAZIONE**

1. L'attivazione delle procedure è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione ristretta ai soli professori e ricercatori o ricercatrici.
2. Per l'attivazione dei contratti, occorre prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 della Legge 240/2010.
3. Le richieste di attivazione devono essere adottate nel rispetto del PIAO e dei piani triennali dei Dipartimenti.
4. Le richieste di attivazione devono contenere le seguenti indicazioni:
  - a) le motivate esigenze di carattere scientifico e didattico;



- b) la specificazione del Gruppo Scientifico-Disciplinare e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
- c) il Dipartimento di afferenza;
- d) la sede di svolgimento delle attività;
- e) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- f) le attività di ricerca e gli obiettivi di produttività scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti);
- g) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- h) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tenuto conto dell'impegno orario del titolare del contratto;
- i) l'eventuale svolgimento di attività clinico assistenziale, se prevista, in regime di convenzione, con l'indicazione del titolo di studio necessario per lo svolgimento di tale attività e della Struttura sanitaria presso cui detta attività potrà essere svolta;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici compresa la tesi di dottorato ovvero oltre la tesi di dottorato che deve comunque sempre essere allegata;
- k) l'indicazione della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera. In mancanza di indicazione della lingua straniera, la prova verterà sulla conoscenza della lingua inglese.
5. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione delle procedure selettive per la chiamata dei Ricercatori o Ricercatrici a tempo determinato in Tenure Track.

#### **ART. 5**

##### **COPERTURA FINANZIARIA A CARICO DI SOGGETTI TERZI**

1. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione prima di RTT e poi di Professore Associato.
2. Nel caso in cui l'importo del finanziamento sia corrisposto in più rate, l'ente esterno, pubblico o privato dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione della Convenzione e avrà l'onere di sostenere gli eventuali miglioramenti economici disposti dalla normativa statale.

#### **ART. 6**

##### **COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI**

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre Professori di ruolo di prima e di seconda Fascia appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare oggetto della procedura; in caso di disponibilità numerica nel Settore Concorsuale, a livello nazionale, inferiore a dieci componenti, le Commissioni giudicatrici potranno essere composte anche da Professori appartenenti al Gruppo Scientifico disciplinare.
2. Due dei componenti effettivi, più un componente supplente, sono sorteggiati con le modalità di cui al successivo comma 6, all'interno di una rosa composta da 5 docenti, esterni all'Ateneo, indicata dal Consiglio di Dipartimento; il terzo componente effettivo è individuato direttamente dal Consiglio di Dipartimento, fra docenti interni o esterni all'Ateneo.
3. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento



sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un componente è di genere femminile.

4. Non possono far parte della commissione due professori in servizio presso la stessa università.

5. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione scientifica:

a) i Professori di prima fascia devono avere la qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010;

b) i Professori di seconda fascia devono essere in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia ovvero devono possedere i requisiti relativi agli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

I requisiti di qualificazione scientifica di cui sopra sono autocertificati ai sensi degli articoli 46/47 del DPR 445/2000.

6. Il sorteggio dei componenti delle commissioni è svolto in seduta pubblica da una apposita Commissione composta da tre membri, di cui due individuati tra il personale tecnico amministrativo e uno tra il personale docente e ricercatore o ricercatrice, dal Senato Accademico. Il sorteggio avviene mediante estrazione da un'urna dove sono collocati cinque biglietti uguali e privi di segni distintivi nei quali sono riportati i nomi dei potenziali commissari. I primi due nominativi estratti sono i componenti effettivi. Il terzo estratto è il componente supplente.

7. A garanzia del principio della rotazione del personale, l'incarico di commissario nell'ambito delle procedure indette dall'Università del Piemonte Orientale è limitato alla partecipazione a due Commissioni all'anno solare, per il ruolo dei ricercatori/ricercatrici, estendibile a tre per i settori a ridotta consistenza numerica. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

8. Non possono far parte delle Commissioni:

a) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010;

b) coloro che abbiano tra loro un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20.05.2016 n. 76;

c) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 1, comma 46, Legge 06.11.2012, n. 190);

9. Costituisce obbligo di astensione obbligatoria da parte dei commissari la circostanza per cui sussistano, con uno o più candidati, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20.05.2016 n. 76, rapporti di collaborazione che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale o ad una comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale; prefigura specifico obbligo di astensione la circostanza per cui uno dei commissari risulti coautore di oltre il 30% della produzione scientifica complessiva di uno dei candidati. L'astensione del Commissario deve intervenire prima dell'inizio delle procedure di valutazione e comporta la sua sostituzione con il membro supplente per tutte le successive fasi del procedimento.

10. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto Rettorale pubblicato sul sito web di Ateneo. Dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina decorre il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione da parte dei candidati.



## **ART. 7**

### **BANDO DI SELEZIONE**

1. Il bando di selezione deve indicare:

- a) le modalità telematiche d'invio delle domande con allegati titoli e pubblicazioni;
- b) la tipologia del contratto;
- c) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- d) l'indicazione del Gruppo Scientifico disciplinare e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari;
- e) il Dipartimento di afferenza e la sede;
- f) le attività di ricerca, con eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca cui è collegato il contratto e tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- g) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti tenuto conto dell'impegno orario del titolare del contratto;
- h) lo svolgimento di attività clinico assistenziale, se prevista, con l'indicazione della Specializzazione medica principale e di quelle equipollenti richieste per lo svolgimento di tale attività;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici compresa la tesi di dottorato ovvero oltre la tesi di dottorato che deve comunque sempre essere allegata;
- j) la lingua straniera oggetto della prova orale;
- k) i diritti e doveri della Ricercatrice o del Ricercatore a tempo determinato e il relativo trattamento economico e previdenziale.

2. L'avviso di indizione è trasmesso al Ministero della Giustizia ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie Speciale, "Concorsi ed Esami"; il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo e pubblicizzato sui siti web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

3. I termini per la presentazione delle candidature non possono essere inferiori a venti giorni e decorrono da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie Speciale, "Concorsi ed Esami".

## **ART. 8**

### **REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE SELEZIONI**

1. Sono ammessi a partecipare i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, in possesso del Diploma di Specializzazione medica. Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all'attività assistenziale da svolgere.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

3. Non sono ammessi alla selezione i soggetti già assunti a tempo indeterminato presso università italiane, come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori o ricercatrici, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, del contratto di cui al presente regolamento.

4. Non possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



## ART. 9

### PROCEDURA DI SELEZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La selezione per il conferimento dei contratti di Ricercatore o Ricercatrice di cui all'art. 3, si svolge mediante una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri. La prova di conoscenza della lingua straniera e/o italiana avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
3. La Commissione giudicatrice, nella seduta preliminare, stabilisce i criteri per la valutazione preliminare dei candidati, ai sensi del D.M. n. 243 del 25.05.2011 ed i punteggi attribuibili sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate.
4. Per ciascun ambito di valutazione, il punteggio massimo attribuibile è il seguente:
  - a) Per le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: fino a 20 punti;
  - b) Per le attività di ricerca, titoli e pubblicazioni scientifiche: fino a 80 punti;
  - c) Per le attività cliniche ove previste: fino a 10 punti;
5. La somma dei punteggi, non potrà superare i 100 punti.

I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, almeno 60 punti.
6. I criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di Ateneo per almeno 5 giorni prima della prosecuzione dei lavori.
7. La valutazione preliminare dei candidati prevede l'espressione di un motivato giudizio collegiale analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato; a seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10% e il 20%, e comunque in misura non inferiore alle sei unità, sono convocati per sostenere una discussione pubblica con la Commissione sui titoli e le pubblicazioni; i candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
8. La Commissione, a conclusione della discussione pubblica e della contestuale prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal bando e della lingua italiana per i candidati stranieri, attribuisce ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate un punteggio sulla base di criteri stabiliti in sede preliminare.
9. I candidati sono convocati per la discussione sui titoli e le pubblicazioni con almeno 15 giorni di preavviso, mediante pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul sito web di Ateneo.
10. La Commissione al termine dei lavori redige una graduatoria di merito con l'indicazione di un vincitore. La graduatoria ha la validità di 8 mesi e deve essere utilizzata in caso di rinuncia del vincitore, per cessazione anticipata dello stesso e per la copertura di nuovi posti nel medesimo Settore Scientifico Disciplinare richiesti dai Dipartimenti previa sussistenza della copertura finanziaria.
11. La Commissione può svolgere i lavori di valutazione anche mediante strumenti telematici di lavoro collegiale. Tali strumenti devono garantire la contestualità e la collegialità delle decisioni. Le discussioni sui titoli e le pubblicazioni possono svolgersi anche in videoconferenza. Tale seduta deve svolgersi in forma pubblica con modalità che consentano la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate e la controllabilità della postazione per tutta la durata della prova. Tutti i candidati devono svolgere la discussione sui titoli e le pubblicazioni e la prova di conoscenza della lingua straniera e/o italiana con le medesime modalità (in presenza o in videoconferenza).



12. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

#### **ART. 10**

##### **APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA**

1. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, può rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine per provvedere in merito.
2. Con il decreto di approvazione atti è dichiarato il candidato vincitore ed è inoltre approvata la graduatoria di merito.
3. Il Dipartimento entro trenta giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia.
4. Il Rettore, nel caso in cui il Dipartimento non proceda a formulare la proposta di chiamata entro la suddetta data, può assegnare al Dipartimento un ulteriore termine di trenta giorni entro cui provvedere alla deliberazione.

#### **ART. 11**

##### **STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO**

1. Il candidato vincitore, in seguito all'approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, è invitato a stipulare il contratto di lavoro.
2. Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto per cause imputabili all'Ateneo, per i tre anni successivi il Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura non può chiedere l'attivazione di nuove chiamate per il medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare.
3. Il contratto è sottoscritto dalla Ricercatrice o dal Ricercatore e dal Rettore o suo delegato e riporta le seguenti indicazioni:
  - a) la tipologia di contratto attribuito, il regime di impegno previsto, la durata del contratto (con data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro);
  - b) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;
  - c) il Gruppo Scientifico Disciplinare e il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento;
  - d) le attività di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti;
  - e) le attività di ricerca anche nell'ambito del progetto/programma eventualmente indicato nel bando di selezione;
  - f) il trattamento economico complessivo;
  - g) il trattamento previdenziale e assistenziale;
  - h) le cause di risoluzione del contratto.
4. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela e affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che ha effettuato la proposta di chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
5. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di



lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

6. Ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter Legge 240/2010, per i titolari dei contratti RTT il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei Professori associati.

7. I titolari dei contratti RTT possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

8. La titolarità dei contratti conferiti ai sensi del presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

9. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

## **ART. 12**

### **SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Le Ricercatrici e i Ricercatori in *Tenure Track* (RTT) svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e sono sottoposti alla disciplina del D. Lgs. 81/2008; possono svolgere attività assistenziale se di Area medica.

2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i Ricercatori o Ricercatrici a tempo pieno e a 750 ore per i Ricercatori o Ricercatrici a tempo definito. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato con cadenza annuale e validato dal Dipartimento di appartenenza. L'attività di ricerca collegata a specifici programmi/progetti di ricerca è svolta di concerto con il Responsabile del progetto o programma di ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal Ricercatore o Ricercatrice è possibile l'utilizzo del sistema di time-sheet di Ateneo.

3. Le Ricercatrici e i Ricercatori in *Tenure Track* con regime di impegno a tempo pieno svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno; le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 60 ore/anno.

4. L'attività didattica svolta è attestata mediante:

- a) la compilazione, nei termini stabiliti dall'Ateneo, degli appositi "registri on line delle lezioni";
- b) la compilazione dei "registri on line delle attività didattiche" che devono essere consegnati al Direttore del Dipartimento al termine di ogni anno accademico.

5. La mancata compilazione dei registri nei termini e con le modalità previste può dare luogo a responsabilità disciplinare.

6. Qualora l'assunzione della Ricercatrice o del Ricercatore RTT si verifichi presso un Dipartimento di Area medica, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ed esso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università. L'orario di lavoro e la valorizzazione economica per lo svolgimento della predetta attività assistenziale sono disciplinati dal D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, dagli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 517/99 nonché dai Contratti



Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale e dalle relative applicazioni regionali.

7. Nel caso in cui siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, anche con riferimento all'attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, verranno applicate le procedure disciplinari di cui all'art. 10 della legge 240/2010.

8. Le Ricercatrici e i Ricercatori in Tenure Track (RTT) responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Ateneo di appartenenza, in caso di mobilità tra Atenei, conservano la titolarità dei progetti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente della ricerca.

#### **ART. 13**

##### **TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 8 della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante alle/ai destinatarie/i dei contratti di RTT con regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito è parametrato al trattamento annuo lordo onnicomprensivo iniziale spettante al Ricercatore o ricercatrice confermato classe 0 a tempo pieno, o a tempo definito, elevato del 20%.

#### **ART. 14**

##### **REGIME DELLE INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE**

1. Il conferimento del contratto è incompatibile con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- le borse di dottorato;
- qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

3. Alle Ricercatrici e ai Ricercatori in Tenure Track (RTT) si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi da 9 a 12 della Legge 30.12.2010 n. 240 in tema di incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

4. Alle Ricercatrici e ai Ricercatori in Tenure Track (RTT) è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di Ateneo in materia.

#### **ART. 15**

##### **RISERVA DI POSTI**

1. Fino al 31 dicembre 2026, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti da Ricercatore o Ricercatrice e tempo determinato in Tenure Track ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da Ricercatore o ricercatrice a tempo determinato di Tipo A, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 Legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022.

2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo



gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

#### **ART. 16**

##### **RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

1. La Ricercatrice o il Ricercatore che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e Dipartimento di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
2. La risoluzione del contratto è determinata:
  - dalla scadenza del contratto;
  - dal recesso del Ricercatore o Ricercatrice;
  - per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
  - da grave inadempienza del Ricercatore o Ricercatrice nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici in sede di procedimento disciplinare.

#### **ART. 17**

##### **CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO**

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, a partire dalla conclusione del terzo anno, l'Ateneo valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
2. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste in una lezione su un tema che sarà sorteggiato dai candidati stessi, con 24 ore di anticipo, fra una terna di titoli definita dalla Commissione giudicatrice.
3. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal Dipartimento nell'ambito dei criteri fissati dal D.M. 344/2011. Sono oggetto di valutazione: le attività didattiche e scientifiche, istituzionali, organizzative di servizio e di terza missione nonché le valutazioni degli studenti sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili.
4. La procedura di chiamata di cui al presente articolo è attivata con apposito Decreto Rettorale a cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
5. La Commissione giudicatrice (formata con le modalità previste dal precedente articolo 7), stabiliti preliminarmente i criteri per la valutazione, effettua la valutazione del candidato attribuendo un punteggio alle attività oggetto di valutazione.
6. La Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo attribuibile:
  - a) per le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: fino a 20 punti;
  - b) per le attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: fino a 60 punti;
  - c) per le attività istituzionali, di servizio e di terza missione: fino a 10 punti;
  - d) per la prova didattica: fino a 10 punti;
  - e) per le attività cliniche ove previste: fino a 10 punti.
7. La somma dei punteggi delle voci deve essere pari a 100.  
Il candidato per ottenere l'idoneità deve aver conseguito un punteggio complessivo pari o superiore a 70 e aver ottenuto almeno 6 punti nella prova didattica.
8. La Commissione giudicatrice può operare anche con strumenti telematici di lavoro collegiale.



9. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo.

10. Il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, la proposta di chiamata nel ruolo dei Professori di seconda fascia del titolare del contratto di Ricercatore o Ricercatrice a tempo determinato in Tenure Track (RTT), valutato positivamente dalla Commissione.

11. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata del titolare del contratto da Ricercatore o Ricercatrice a tempo determinato in Tenure Track (RTT).

12. La nomina nel ruolo di Professore di seconda fascia decorre senza soluzione di continuità rispetto al contratto di RTT.

## **ART. 18**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di definizione dei Gruppi Scientifico Disciplinari sono utilizzati i Settori Concorsuali e i S.S.D. secondo quanto disciplinato dal DM 855/2015 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nelle more dell'emanazione del nuovo Decreto Ministeriale di definizione dei criteri di valutazione per il passaggio delle Ricercatrici o dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) a Professore associato, previsti all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, sono utilizzati i criteri contenuti nel DM 344/2011.

3. Fino al 31 dicembre 2026, su richiesta della Ricercatrice o del Ricercatore, è riconosciuta un'anzianità nel ruolo di RTT:

- pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore o Ricercatrice universitario di tipo A ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 nel testo previgente. In questo caso, la valutazione per la chiamata nel ruolo di Professori associati, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;

- pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente.

## **ART. 19**

### **PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo on line di Ateneo.

2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo.